

Termine d'opposizione: 9 luglio 1947.

Decreto federale

concernente

l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dei ricami.

(Del 26 marzo 1947.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 34^{ter} e 64 della Costituzione;

visto il decreto federale del 13 ottobre 1922 concernente il soccorso da accordarsi dallo Stato all'industria svizzera dei ricami;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1946,

decreta:

Art. 1.

¹ Alla « Società cooperativa fiduciaria dei ricami » è concessa la facoltà di assumere la forma della società cooperativa di diritto pubblico nel senso dell'articolo 829 del Codice delle obbligazioni.

Forma giuridica.

² Purchè il presente decreto o gli statuti della società non dispongano altrimenti, sono applicabili le disposizioni del diritto delle obbligazioni sulla società cooperativa.

Art. 2.

Sono mantenuti i diritti acquisiti alla Confederazione, ai Cantoni e ai soci, in modo speciale il diritto di voto in ragione delle quote sociali.

Mantenimento dei diritti acquisiti.

Art. 3.

Gli statuti e un regolamento d'esercizio, da sottoporre alla approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, disciplineranno l'organizzazione e la gestione della società. Qualsiasi modificazione o aggiunta agli statuti od al regolamento di esercizio sarà parimente sottoposta all'approvazione di detto Dipartimento.

Statuti e regolamento d'esercizio.

Art. 4.

Publicca-
zione, entra-
ta in vigore
ed esecuzione.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e fisserà la data della sua entrata in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato della sua esecuzione.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 marzo 1947.

Il Presidente: **Wey.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 marzo 1947.

Il Presidente: **Ackermann.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su le leggi e i decreti federali.

Berna, 26 marzo 1947.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *10 aprile 1947.*

Termine d'opposizione: *9 luglio 1947.*

Decreto federale concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dei ricami. (Del 26 marzo 1947.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1947
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.04.1947
Date	
Data	
Seite	437-438
Page	
Pagina	
Ref. No	10 157 193

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.